

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

- Signora
Pelin Kandemir Bordoli
e cofirmatari
per il Gruppo socialista
- Signor
Matteo Pronzini
deputati al Gran Consiglio

Interrogazione 21 dicembre 2012 n. 310.12 Trasparenza negli emolumenti dei Consiglieri di Stato

INTERPELLANZA 19 dicembre 2012 Quanti sono i proventi che i membri del CdS incassano per mandati esterni?

Signore e signori deputati,

con l'interrogazione del 21 dicembre 2012 - dopo aver richiamato la norma dell'art. 5 della legge sull'onorario e sulle previdenze a favore dei membri del Consiglio di Stato del 19 dicembre 1963 e l'interpretazione che ne dovrebbe risultare - ci avete chiesto, "*anche in virtù della tanto decantata trasparenza*", quanto segue:

1. Quali sono gli enti che versano emolumenti ed ai quali i Consiglieri di Stato partecipano?
2. Tutti i Consiglieri di Stato riversano all'erario gli emolumenti ricevuti per la partecipazione a queste aziende parapubbliche? Si prega di fornire i dati per i singoli enti.
3. A quanto ammontano singolarmente - per ente, azienda ecc. - e complessivamente tali emolumenti?
4. Come è avvenuto il riversamento da parte dei Consiglieri di Stato nel periodo 1991-2012 compreso?
5. La partecipazione ad enti parastatali extracantonali come la BNS viene assimilata a quella degli enti cantonali?
6. In caso di risposta negativa, ritenendo a questo punto non sufficientemente chiara la normativa, non è opportuna una perizia giuridica sulla fattispecie?
7. È possibile la richiesta di restituzione di emolumenti percepiti indebitamente ed eventualmente dopo quanti anni questa risulta prescritta?

Da parte sua, il deputato Matteo Pronzini, con l'interpellanza del 19 dicembre 2012, ha sottoposto al Consiglio di Stato le seguenti domande:

1. Come è regolato (se è regolato) l'incasso di mandati o proventi percepiti dai membri del CdS?
2. Dal 2000 ad oggi, annualmente a quanto ammontano i proventi percepiti dai singoli membri del CdS? Quanti di questi proventi sono stati riversati alle casse del Cantone?

Prima di rispondere alle domande formulate con i vostri atti parlamentari - che potranno peraltro essere parzialmente raggruppate ed evase con un'unica risposta - ci è parso utile esprimere alcune considerazioni di principio sull'origine e la portata degli art. 4 e 5 della citata legge del 1963.

A. La legge del 1963 ha segnatamente abrogato la legge sull'onorario dei Consiglieri di Stato e sulle incompatibilità con la loro carica del 15 settembre 1959, che già prevedeva con identico tenore gli art. 4 e 5 della legge del 1963. L'art. 4 disponeva ha peraltro dato luogo nel 1959 ad un interessante dibattito, dove si è segnatamente rilevato che la partecipazione di un Consigliere di Stato all'amministrazione di istituti di carattere pubblico o misto era talvolta persino prevista da una norma di legge e che, soprattutto per gli istituti di diritto pubblico, i quali non sono altro che un'emanazione parallela del potere statale, tale partecipazione poteva essere opportuna e richiesta dallo stesso interesse dello Stato (RVGC, sessione ordinaria primaverile 1959, pag. 298-299). Già secondo il tenore della norma del 1959, il Consigliere di Stato poteva essere autorizzato a far parte della direzione o dell'amministrazione di istituti o di aziende parastatali, miste o private soltanto se tale partecipazione era sorretta da un interesse generale e non aggravava in modo eccessivo l'onere degli impegni e se il Cantone aveva inoltre una parte del capitale sociale o un diritto di partecipazione agli utili.

L'art. 5 della legge, relativo al riversamento di indennità fisse o tantièmes percepite dai Consiglieri di Stato, è stato invece approvato senza discussioni, con una semplice rettifica redazionale (RVGC citata, pag. 300). Questa norma prevedeva che il Consigliere di Stato doveva riversare alla cassa cantonale le indennità fisse o i tantièmes che egli percepiva come membro del consiglio d'amministrazione o della direzione di un istituto di diritto pubblico o di un'azienda a carattere parastatale, misto o privato, e poteva invece trattenere le indennità di trasferta e i gettoni di presenza.

B. La legge del 1963 ha ribadito le norme della legge del 1959 sulle incompatibilità e l'onorario e vi ha aggiunto quelle sulle misure di previdenza. Gli art. 4 e 5 non sono stati oggetto di nessuna discussione (RVGC, sessione ordinaria autunnale 1963, pag. 207 e 268-269).

C. I lavori preparatori della legge del 1959 non fanno distinzioni fra istituti e aziende cantonali e istituti e aziende federali o extracantonali e nemmeno li menzionano in qualche modo accanto a quelli con sede nel nostro Cantone. Essi si limitano a sottolineare che uno stretto contatto fra il Governo del Paese e gli istituti o le aziende nei quali lo Stato è interessato è sorretta da manifeste considerazioni di opportunità e che tale normativa era stata emanata poiché i relativi mandati venivano assegnati non solo in considerazione delle qualità personali dei Consiglieri di Stato, ma anche (e soprattutto) della loro appartenenza all'Esecutivo cantonale (RVGC, sessione ordinaria primaverile 1959, pag. 278, 297 e 299). Ciò si desume peraltro in modo sufficientemente chiaro dall'art. 4 cpv. 2 della legge del 1959 e dall'identico art. 5 cpv. 3 della legge del 1963, secondo i quali il Consigliere di Stato che cessa nelle sue funzioni deve mettere a disposizione del Governo i mandati che avesse ricevuto in virtù di questa legge. D'altra parte, sarebbe arduo accertare (quantomeno senza dispendiose ricerche) se, al momento dell'adozione delle leggi del 1959 e del 1963, vi fossero Consiglieri di Stato che erano membri degli organi di aziende o di istituti federali o extracantonali (ed eventualmente di quali), né se gli art. 4 e 5 di dette leggi siano stati in seguito applicati anche a questi istituti o a queste aziende.

Detto questo, si deve nondimeno rilevare che, negli anni 80, si era sviluppata una prassi che tendeva a non assimilare la partecipazione di un Consigliere di Stato ad un organo di un istituto del diritto pubblico cantonale (come l'AET, l'ACR (ex ESR), l'EOC e oggi l'USI e la SUPSI o ancora l'IPCT) alla sua appartenenza al consiglio d'amministrazione di un ente o di un'importante azienda federale, nel cui ambito il Consigliere di Stato ticinese rappresenta -

direttamente o indirettamente - il Cantone o ne difende gli interessi. Questa distinzione era ed è obiettivamente giustificata. La partecipazione, in modo particolare, al consiglio di banca di una società anonima come la BNS, dove cinque membri sono nominati dall'assemblea generale e sei dal Consiglio federale (art. 36 lett. a, 39 cpv. 1 LBN) e dove il Consigliere di Stato ticinese è chiamato anche a rappresentare la nostra regione geografica e linguistica (art. 40 cpv. 2 LBN), richiede infatti un impegno accresciuto e una responsabilità maggiore rispetto a quelli che possono essere imposti - senza per questo essere sottovalutati - da un istituto o da un'azienda parastatale del nostro Cantone. Né si può dimenticare d'altro canto che le indennità dei membri del consiglio della BNS sono fissate e versate da questa società della Confederazione (art. 42 cpv. 2 lett. j LBN) e non, ove si prescinda da aziende ad economia mista o private, da istituti certo autonomi, ma pur costituiti dal nostro Cantone.

D. La normativa che disciplina la facoltà di un Consigliere di Stato di far parte degli organi di istituti o di aziende a carattere parastatale, misto o privato, risale al lontano 1959. Quantomeno nel suo principio, essa rimane comunque attuale, anche se la sua formulazione e la sua portata concreta non sono invero particolarmente chiare. La partecipazione di un Consigliere di Stato, specie al consiglio d'amministrazione di un ente di diritto pubblico o di un'azienda o di una società della Confederazione o con sede in altri Cantoni, può essere sorretta infatti da un importante interesse pubblico che un membro del Governo è chiamato a difendere nella sua posizione ufficiale, così come la sua partecipazione al consiglio d'amministrazione di un istituto autonomo di diritto pubblico o di un'azienda mista o privata del nostro Cantone garantisce il contatto (spesso auspicato) fra il Governo del Paese e questi istituti o queste aziende.

E. Con le considerazioni che precedono, il Consiglio di Stato ritiene di aver risposto in modo sufficientemente esaustivo e per quanto obiettivamente necessario alle **domande 5 e 6** dell'interrogazione del Gruppo socialista.

Esso si riserva comunque di precisare il contenuto, la portata e la formulazione degli art. 4 e 5 della legge del 1963 per tener conto delle attuali esigenze di interesse pubblico che possono legittimare la partecipazione di un membro dell'Esecutivo a un organo di un istituto o di un'azienda mista o privata, sia essa cantonale, federale o extracantonale, nonché delle peculiarità odierne della funzione di Consigliere di Stato nell'ambito di un'autorità collegiale, quale membro della direzione o dell'amministrazione di questi enti¹. In tale contesto, giova peraltro ricordare che la legge del 1963 non disciplina soltanto le incompatibilità e gli onorari dei Consiglieri di Stato, ma anche le misure di previdenza, e che il 6 novembre 2012 è stata presentata una mozione *“per una revisione delle condizioni retributive e previdenziali e favore dei membri del Consiglio di Stato”*, sottoscritta dai rappresentanti di PLR, PPD, PS, Verdi e Area Liberale.

F. Alle **domande 1, 2, 3 e 4** dell'interrogazione del Gruppo socialista diamo riscontro con la tabella allegata, da cui risultano gli istituti, le commissioni o altre associazioni o società dei quali

¹ Già nell'ambito dell'adozione della nuova LEOC, la Commissione della gestione aveva esplicitamente rilevato che, per il futuro, occorre trovare una soluzione valida per tutti gli enti parastatali, ovvero per BancaStato (dove la partecipazione di un membro del Governo è peraltro esclusa dalla legge), AET, ETT, ACR, EOC, USI e SUPSI, aggiungendo altresì che *“la tendenza sembra essere quella di una netta separazione tra Consiglio di Stato e consigli d'amministrazione, con la rinuncia dei Consiglieri di Stato a far parte di questi consigli”* (rapporto 4956R del 5 dicembre 2000, pag. 14). Questo assunto, in termini assoluti, appare invero quantomeno opinabile proprio per le stesse ragioni che hanno condotto nel 1959 all'adozione della legge, vale a dire per l'opportunità di assicurare un collegamento tra questi enti e il *“Governo del Paese”* (GUIDO CORTI, I rapporti fra Cantone e enti parastatali e fra il Consiglio di Stato e i loro organi, RtiD I-2007 pag. 513 segg., 534-535).

i Consiglieri di Stato fanno parte o hanno fatto parte, con gli importi versati alla cassa cantonale direttamente dall'ente o riversati dal singolo Consigliere di Stato che li ha ricevuti direttamente dall'ente stesso. A questo proposito, si precisa che la ricerca dei riversamenti delle indennità da parte degli enti o dei membri del Governo è stata effettuata a partire dal 2001, anno in cui è stato introdotto l'attuale applicativo gestionale SAP, ritenuto soprattutto che la ricerca di informazioni contabili sul precedente sistema informativo sarebbe difficoltosa e quindi potenzialmente meno accurata di quella svolta su SAP.

In questo senso, vi segnaliamo anche un'importante avvertenza legata alle modalità con cui questa ricerca è stata eseguita (su SAP), ossia che essa si è svolta ricercando le informazioni relative ai riversamenti sui conti potenzialmente interessati e che non è pertanto possibile garantire l'eshaustività dei dati forniti. La modalità di ricerca delle informazioni che è stata adottata è dovuta al fatto che, in presenza di pagamenti effettuati alla cassa cantonale in modo "spontaneo" (vale a dire senza una fatturazione all'attenzione dell'interessato), non è possibile promuovere una ricerca sulla base del destinatario della fatturazione.

G. Avuto riguardo ai risultati che emergono dalla tabella² e alle considerazioni espresse in merito all'appartenenza di un membro del Governo ad un'importante società della Confederazione e peculiarmente al consiglio della BNS, la questione della prescrizione per un'azione di indebito arricchimento (1 anno, risp. 10 giusta l'art. 67 CO), che peraltro manifestamente non sussiste, neppure si pone. Questo breve assunto vale quale risposta alla **domanda 7** della vostra interrogazione.

² Per quanto attiene all'EOC, si precisa che gli importi indicati sono relativi ai gettoni di presenza alle sedute del consiglio d'amministrazione, che i Consiglieri di Stato non erano tenuti a riversare; per contro, non sono state pagate indennità fisse da restituire alla cassa cantonale.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - ENTE	2001	2002	2003	2004	2005	2006
EOC	900.00		450.00	1'200.00		1'650.00
AET				40'000.00	16'000.00	16'000.00
ETT						
FART						
SCHW.RHEINSALINEN AG	4'362.40	4'362.40	4'000.00	4'564.60	4'000.00	4'000.00
LOGIS SUISSE SA						
CANTONE LUCERNA fdk		1'000.00	750.00	1'000.00	1'000.00	500.00
BIGA I OFIAMT						
UNIVERSITA' ZURIGO BA SOZIALVERSICHERUNG BERNA						
SECO BERNA	441.00	1'320.50	812.00	1'652.00	1'914.00	
BNS				1'004.00	1'757.00	512.00
AZIENDA RIFIUTI - GIUBIASCO					4'048.90	17'601.05
SWISSLOS						
SUPSI						
LUGANO AIRPORT						7'797.85
VEL - MENDRISIO			700.00		500.00	
BLenio KFRAFTWERKE			250.00		250.00	250.00
SCHW. KONF. GESUND-HEITSDIREKT - BERNA		2'598.00	2'039.00	1'463.00	3'946.00	6'500.00
SCHW.RETTUNGSFLUG. REGA ZURIGO						
DIVERSI		149.00			458.00	
		9'429.90	9'001.00	50'883.60	33'873.90	54'810.90

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - ENTE	2007	2008	2009	2010	2011	2012
EOC	450.00	750.00	450.00		1'650.00	
AET	8'000.00					
ETT						
FART						
SCHW.RHEINSALINEN AG	4'000.00	4'000.00	4'724.80	4'362.40	4'000.00	4'362.40
LOGIS SUISSE SA					4'000.00	4'000.00
CANTONE LUCERNA fdk	500.00					
BIGA I OFIAMT						
UNIVERSITA' ZURIGO BA SOZIALVERSICHERUNG BERNA						
SECO BERNA						
BNS	21'505.30	41'652.20	46'056.00	45'000.00	45'272.00	45'000.00
AZIENDA RIFIUTI - GIUBIASCO	16'672.60	14'269.65	14'098.70	13'466.00	13'028.15	12'447.00
SWISSLOS						2'165.00
SUPSI						2'937.50
LUGANO AIRPORT	6'388.60	6'106.75	5'965.80	7'234.15	6'937.50	6'093.75
VEL - MENDRISIO	600.00	100.00		200.00	200.00	100.00
BLenio KFRAFTWERKE	250.00	250.00	500.00	250.00	500.00	
SCHW.KONF. GESUND-HEITSDIREKT - BERNA	5'230.00	5'122.90	6'704.00	2'392.00		
SCHW.RETTUNGSFLUG. REGA ZURIGO			3'976.15	4'570.10		
DIVERSI					588.00	
	63'596.50	72'251.50	82'475.45	77'474.65	76'175.65	77'105.65

H. Con la risposta all'interrogazione del Gruppo PS è da considerare evasa, giusta l'art. 140 cpv. 5 LGC/CdS, anche l'interpellanza del 19 dicembre 2012 del deputato Matteo Pronzini. Nonostante il tenore letterale di questo atto parlamentare, è pacifico infatti che esso si riferisca alla carica di membro del consiglio d'amministrazione o della direzione di istituti o aziende parastatali e non a mandati per attività private, che i Consiglieri di Stato non possono in ogni caso esercitare in virtù dell'art. 2 della legge del 1963.

Vogliate gradire, signore e signori deputati, l'espressione della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:

Il Cancelliere:

P. Beltraminelli

G. Gianella

Copia:

- Consiglio di Stato
- Consulente giuridico del Consiglio di Stato